



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di regolamento recante "Riordino delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento in esame introduce modifiche alle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e agli ordinamenti del primo ciclo di istruzione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo schema è composto, oltre che da un preambolo con i riferimenti normativi, da sette articoli, l'ultimo dei quali riporta le norme abrogate o modificate, come consentito dalla specifica disposizione contenuta nell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 28 gennaio 2009.

Lo schema di regolamento è stato poi inviato al Consiglio di Stato, che nell'adunanza del 6 febbraio 2009 ha espresso osservazioni e richieste di modifiche, che hanno riguardato in particolare l'articolo 1 comma 1 e comma 4, l'articolo 2 comma 5 e comma 6, l'articolo 4 commi 6 e 7. Le osservazioni richieste e le modifiche del Consiglio di Stato sono state tutte integralmente recepite nel testo che viene ora trasmesso all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento si compone di un preambolo e di n.7 articoli.

Il preambolo introduttivo riporta i riferimenti normativi entro i quali si sviluppa la disposizione regolamentare, con particolare riferimento alla riforma del sistema di istruzione introdotta dalla legge n. 53 del 2003 e dai relativi decreti legislativi di attuazione. Riferimenti che, come emerge ripetutamente all'interno dell'articolato, costituiscono l'impianto di base, aggiornato alla luce delle nuove disposizioni introdotte per effetto del sopra citato articolo 64.

Articolo 1 - Previsioni generali

L'articolo individua le finalità generali, gli obiettivi e i criteri che caratterizzano l'intero dispositivo regolamentare, ferme restando le disposizioni vigenti dettate dalla legge n.53 del 2003, dal decreto legislativo n.59 del 2004, dal Capo IV del decreto legislativo n.226 del 2005 e dall'articolo 1 commi 1 e 7 del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n.176 del 2007.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Viene in particolare evidenziata l'esigenza di razionalizzare il sistema di istruzione per i settori scolastici oggetto della regolamentazione, al fine di rinforzarne i livelli qualitativi, mediante un uso efficiente delle risorse. I profili ordinamentali, pertanto, vengono rivisti e rimodulati con l'obiettivo di contribuire a colmare il divario esistente tra i livelli di apprendimento degli studenti italiani rispetto a quelli dei Paesi dell'OCSE.

In particolare, il regolamento, per conseguire l'obiettivo di avvicinamento ai livelli qualitativi internazionali degli esiti scolastici, si prefigge, tra l'altro, di ridurre il rapporto insegnanti/studenti e realizzare un miglioramento della qualità dei processi educativi e formativi.

La decorrenza di applicazione delle norme contenute nel regolamento viene fissata all'anno scolastico 2009-2010 e la specifica formulazione utilizzata fa intendere che l'attuazione è realizzata in maniera graduale.

Sempre nel primo articolo dello schema viene precisato che con apposito separato provvedimento si procederà alla definizione di nuove indicazioni per i piani delle attività educative della scuola dell'infanzia e per i piani di studio della scuola primaria e secondaria di I grado, in sostituzione sia delle indicazioni nazionali definite a suo tempo dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 53 del 2003 (cosiddetta riforma Moratti), sia delle indicazioni per il curriculum previste in via sperimentale dal D.M. 31 luglio 2007, adottato dal ministro Fioroni. Non si tratterà di reinventare nuove indicazioni ma di operare una sintesi essenziale di quelle esistenti, affidata ad un apposito gruppo di lavoro appositamente costituito.

Articolo 2 – Scuola dell'infanzia

Preliminarmente il testo conferma, quale riferimento di base, i dispositivi normativi che regolano il settore della scuola dell'infanzia, richiamando integralmente il decreto legislativo n. 59 del 2004, attuativo della sopra citata riforma introdotta dalla legge n.53 del 2003, ma tale riferimento di base viene integrato, là dove necessario, dalle nuove disposizioni, conformi alle indicazioni fissate dall'articolo 64 del decreto-legge n.112 del 2008 sopra citato. Viene confermato che alla scuola dell'infanzia hanno diritto di iscriversi i bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni e che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, ma si consente altresì che, sulla base delle disponibilità dei posti, possano chiedere di iscriversi anche bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo. Viene in tal modo ripristinato l'anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia, già previsto dalla riforma di cui alla legge n. 53 del 2003, che era stato parzialmente abrogato dalla legge finanziaria 2007, ed in rinforzo di tale ripristino, vengono confermate le norme vigenti in materia, quali introdotte con la suddetta riforma.

Vengono inoltre precisate le condizioni necessarie per l'ammissione anticipata alle scuole dell'infanzia, ispirate alla qualità pedagogica del progetto, che sono così identificate: disponibilità di posti, esaurimento di eventuali liste di attesa, disponibilità di locali idonei alle particolari esigenze di bambini di tale fascia di età.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per quanto riguarda la generalizzazione del servizio di scuole dell'infanzia, si prevede che l'amministrazione periferica metta in atto intese con gli enti locali, secondo una logica collaborativa e programmatica che includa anche il sistema delle scuole paritarie. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è valutata la possibilità, previo accordo con gli enti locali, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera" stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi. E' previsto altresì che le sezioni nella scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia viene confermato in 40 ore settimanali elevabili fino a 50. Alle famiglie viene peraltro consentito di richiedere un orario ridotto per le attività educative della sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali, come già avviene oggi nel 9% circa delle sezioni di scuola statale attualmente funzionanti.

Articolo 3 - Primo ciclo di istruzione

L'articolo si limita a riprendere, senza modifiche sostanziali, quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo primo ciclo di istruzione, specificandone le finalità generali e la durata complessiva e confermando la necessità di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e gli enti locali per l'istituzione e il funzionamento delle scuole che devono rispondere a criteri di razionalizzazione.

Articolo 4 - Scuola primaria

Come per la scuola dell'infanzia, preliminarmente il testo conferma, quale riferimento di base, i dispositivi normativi che regolano il settore della scuola primaria, richiamando integralmente il decreto legislativo n. 59 del 2004, attuativo della cosiddetta riforma Moratti, ma anche per la primaria il riferimento di base viene integrato, là dove necessario, dalle disposizioni conformi alle nuove indicazioni introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'età di accesso per l'avvio dell'obbligo di istruzione nella scuola primaria resta fissata al compimento dei sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e viene confermata la possibilità di anticipare l'iscrizione alla scuola primaria nei confronti dei bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile successivo.

Alla luce anche delle norme introdotte dal decreto-legge n. 137 del 2008 lo schema di regolamento individua quattro modelli di orario settimanale:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 24 ore settimanali;
- 27 ore settimanali;
- 30 ore settimanali;
- 40 ore settimanali corrispondenti al modello di classi funzionanti a tempo pieno, con l'assegnazione di due insegnanti, entro il limite dell'organico assegnato. Vengono confermati per l'anno scolastico 2009/2010, a livello nazionale, il numero dei posti assegnati nell'anno scolastico 2008/2009.

Per l'anno scolastico 2009/2010 i modelli a 24, 27 e 30 ore settimanali si applicano alle classi iniziali mediante l'assegnazione di un insegnante unico e con esclusione di compresenze, ma con l'integrazione, nei casi previsti, di ore aggiuntive attribuite ad altro insegnante, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera e della religione. Per le classi successive a quelle iniziali, continua ad applicarsi il modello a 27 e 30 ore settimanali, corrispondenti all'orario di insegnamento previsto dall'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, rispettivamente con esclusione delle attività opzionali facoltative per il modello a 27 ore e con l'inclusione delle medesime attività per il modello a 30 ore, ma in entrambi i casi con l'esclusione delle compresenze; il modello a 30 ore viene attivato nei limiti dell'organico assegnato e con le eventuali ulteriori risorse disponibili. Viene confermato anche il modello a tempo pieno di 40 ore, anch'esso senza compresenze, sempre entro i limiti di organico fissati per l'anno scolastico 2007-2008.

Articolo 5 – Scuola secondaria di I grado

Come per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, preliminarmente il testo conferma, quale riferimento di base, i dispositivi normativi che regolano il settore della scuola secondaria di I grado, richiamando il decreto legislativo n. 59 del 2004. Anche per la scuola secondaria di I grado, quel riferimento di base viene integrato, là dove necessario, dalle disposizioni conformi alle nuove norme introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Viene innanzi tutto confermato l'orario settimanale di funzionamento articolato su 29 ore, cui si aggiungono 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Viene altresì confermata la possibilità di costituire classi funzionanti a tempo prolungato per un monte orario da 36 a 40 ore settimanali, ribadendo, in proposito, condizioni e requisiti per la loro attivazione (durata, servizi e condizioni strutturali/logistiche, rientri pomeridiani).

Lo schema definisce altresì il quadro orario delle discipline di studio, sia per il modello a 30 ore (29+1), sia per il modello a tempo prolungato da 36 a 40 ore, e precisa, inoltre, che l'insegnamento della "Cittadinanza e costituzione" trova collocazione nell'area disciplinare "storico-geografica". Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua inglese, viene confermata la previsione normativa che consente alle famiglie di avvalersi dell'intero orario riservato settimanalmente all'insegnamento delle lingue comunitarie (3+2 ore) per l'insegnamento potenziato (5 ore) dell'inglese, compatibilmente con le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

disponibilità di organico e l'assenza di esubero di docenti della seconda lingua comunitaria.

I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 - Norme finali

L'articolo 6 fa salve le specifiche disposizioni di autonomia vigenti per le scuole della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano ed inoltre chiarisce che, per le scuole con insegnamento in lingua slovena, le disposizioni del regolamento devono adattarsi alle particolari norme che tutelano la minoranza linguistica slovena. Viene inoltre disposto che le norme contenute nel regolamento, in quanto norme di principio a carattere generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere disapplicate o derogate dalle norme contrattuali.

Articolo 7 - Abrogazioni

Lo schema riporta, infine, la ricognizione delle norme abrogate o modificate in base alla specifica previsione contenuta nel già citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e precisa che sono abrogate le eventuali disposizioni comunque incompatibili con quelle del regolamento.